

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità

Beatrice Del Bo

beatrice.delbo@unimi.it

Adottare una prospettiva di genere nell'analisi di documentazione di carattere giudiziario e studiare le donne sarebbe parso utopistico almeno sino ad alcuni anni fa. Circa tre lustri or sono, Mario Sbriccoli, infatti, si avvicinava in maniera pionieristica alla storia di genere nella criminologia definendo quest'ultima un « universo maschile » e affermando che « per lungo tempo la storia del crimine e della giustizia criminale » avevano ignorato, « senza neanche accorgersene, i profili di genere », poiché si riteneva accessoria la criminalità delle donne¹. Accanto alla critica mossa nei confronti di chi prima di lui aveva relegato la questione femminile ai margini della ricerca, impedendo di porsi domande sulla scarsa presenza delle donne nelle fonti giudiziarie, egli muoveva obiezioni in riferimento alle ragioni per cui si descrivevano le delinquenti come poco donne. Egli sosteneva poi che le percentuali dei reati commessi da donne non fossero tanto esigue e che non potessero essere giustificate dal *deficit approach*, ossia dalla debolezza biologica e psicologica che impedirebbe 'per natura' alla donna di commettere determinati reati, e che le donne non potessero commettere soltanto 'crimini femminili'. E in quella sede formulava la convincente teoria della « cifra nera », cioè del legame fra omesse 'denunce' e scarse attestazioni nella documentazione giudiziaria di reati commessi da donne. Tali crimini infatti sarebbero rientrati – e pertanto sarebbero da lui stati puniti – nella competenza del *pater familias*, titolare dello *ius corrigendi*, tutore quindi dell'« onore » della famiglia e, appunto, della donna². In anni più recenti Didier Lett scriveva che

« le donne non sono sistematicamente complici di criminali uomini e non commettono solo delitti passionali e infanticidi ricorrendo a stratagemmi, tradimenti e menzogne. Chi lo pensasse diffonderebbe degli stereotipi di genere accreditando l'idea di un 'sesso debole' che non controlla le proprie emozioni »

e ammonisce affermando che

¹ SBRICCOLI 2004, p. 73. Si vedano anche le considerazioni di MINNUCCI 2011.

² SBRICCOLI 2004, pp. 74-81.

« lo storico che studia questi argomenti sulla base delle fonti procedurali deve distinguere i comportamenti sessuati dalle risposte di genere fornite dall'apparato giudiziario »³.

Nelle riflessioni che seguono si è tenuto quindi conto delle intuizioni di Sbricoli, degli avvertimenti di Lett e delle affermazioni di Giovanni Minnucci che nel 2011 suggeriva di dedicarsi allo studio delle « decisioni giudiziali spesso colpevolmente trascurate dalla storiografia »⁴, accompagnate dall'analisi del pensiero dei glossatori, che avrebbero consentito di illuminare l'importanza della ricezione, interpretazione e applicazione dei principi elaborati dai giuristi da parte delle singole autorità territoriali; nel contempo il Minnucci sottolineava l'importanza di concentrare l'attenzione su di una specifica realtà da porre in confronto con il generale e con altre particolari.

Nel solco di quanto suggerito, quindi, questa ricerca analizza una realtà specifica, quella ambrosiana, in una congiuntura politica particolare in cui il signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), lavorava con efficacia al consolidamento del suo potere territoriale, che si concretizzò con l'ottenimento del titolo ducale nel 1395⁵. Il libro delle sentenze che qui si prende in considerazione corrisponde al primo anno del suo governo, su di una città nella quale il ruolo di giudici e giuristi nella costruzione del Comune, prima, e del ducato, poi, è stato dalla storiografia riconosciuto determinante, tanto nella « produzione accademica » quanto nei *consilia*. Tale connubio si concretizzava e nell'amministrazione della giustizia presso i tribunali, che si era andata sviluppando a Milano con caratteri propri e distinti, e nel rafforzamento della legittimità della giurisdizione urbana⁶. Questi elementi sono in parte riflessi nel *Liber sententiarum potestatis* dove i procedimenti raccontano gli obiettivi di disciplinamento comportamentale, le strategie di consolidamento del regime – nei provvedimenti di

³ LETT 2014, p. 201.

⁴ MINNUCCI 2011, p. 1007.

⁵ In utile sintesi la parabola biografica e politica in GAMBERINI 2000; per un inquadramento storico sull'amministrazione della giustizia in contesto signorile si veda *Violence and Justice* 2018, in particolare sulla violenza LASING 2018; per qualche riflessione sul trattamento riservato dalla giustizia signorile alle donne di potere in questi anni, CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019.

⁶ Fondamentali i caudicidi e i giudici a Milano dall'età del Barbarossa nel governo della città, nella amministrazione, nella burocrazia giacché il conflitto con l'Impero determina un maggior ricorso alla professionalità giuridica base del proprio impianto giurisdizionale e parte dell'egemonia politica; per la nodale importanza del *consilium sapientis* nella fase podestarile (v. PADOA SCHIOPPA 1996; VALLERANI 2006). Qui « la produzione accademica » ricoprì un ruolo primario sulla giustizia esercitata nei tribunali, sulla adozione delle procedure romano-canoniche che rinforzarono la legittimità della giurisdizione urbana (v. CORTESE 1996, pp. 116-143).

grazia e nelle deroghe alle norme statutarie –, ma anche, ed è quello che qui interessa analizzare, quali comportamenti femminili, o quali ‘categorie’ di donne l’amministrazione giudiziaria, e quindi il governo ambrosiano – ossia un insieme composito di uomini (giudici, podestà, notai e principe) e di scritture (norme, *consilia* e sentenze) –, desideravano tutelare, favorire, reprimere, punire, additare⁷.

Non si intende riprendere qui la questione delle donne criminali, dei « crimini femminili », che è stata ampiamente dibattuta, assecondata, contrastata, e neppure riportare gli esiti delle indagini condotte in questo settore negli ultimi tre decenni, ma osservare, operando qualche confronto, la situazione milanese, partendo da un interesse di genere⁸.

Sulle 126 sentenze conservate nel *Liber* compaiono donne in 39 di esse, cioè nel 33% dei casi. In 15 (12,5%), le donne sono imputate, poi condannate o assolte, per crimini, per intenderci, anche « non femminili ». Si tratta di percentuali che confermano quanto sostenuto da Sbriccoli, scettico rispetto agli storici che scrivevano di reati tipicamente femminili dentro « un quadro di accessorietà della criminalità delle donne e di *quantités négligeables* »⁹, ma che confliggono invece con recenti considerazioni sul fatto che « gli studi sulla criminalità attestano che le donne sono meno presenti degli uomini sulla scena giudiziaria: vi figurano eccezionalmente come vittime (circa il 10%) e ancora più raramente come colpevoli (5%) »¹⁰.

1. Tra gusci identificativi e una parità di genere nella miseria

Imputati e vittime, maschi e femmine, vengono identificati dai notai al servizio del giudice con modalità specifiche, con gusci lessicali, con patine identificative di un certo interesse. A questo proposito, la penna del notaio dei giudici al servizio del podestà di Milano restituisce nelle scelte terminologiche e linguistiche, pur nelle rigidità della gabbia di un formulario, elementi importanti sia nella forma sia nella sostanza relativi alla considerazione e al ruolo sociale attribuito a presunti rei e vittime

⁷ LETT 2014, p. 201. Sul tema anche declinato al femminile, si veda, LASING 2013; con qualche cautela KIRSHNER 2017 e la bibliografia progressiva, anche del medesimo autore, ivi indicata.

⁸ Qualche osservazione di sintesi, a proposito, oltre che in SBRICCOLI 2004, in parte superato, in LETT 2014, pp. 199-213.

⁹ SBRICCOLI 2004, p. 74: la percentuale di donne imputate di un crimine invece lambisce percentuali dal 10% al 35% in vari periodi e luoghi d’Europa.

¹⁰ LETT 2014, p. 199. Non si dà conto in questa sede della letteratura sulla questione, pur centrale, della *imbecillitas sexus*, su cui si veda GRAZIOSI 1993; GRAZIOSI 2002.

dalle autorità e dalla giurisprudenza, accanto a quella che Pietro Costa ha chiamato la « costruzione del nemico »¹¹ e Grado Merlo « la metarealtà » delle streghe, con la trasformazione dell'« immaginifico minaccioso in realtà di fatto » e, nel nostro caso, viceversa¹².

Occorre tener conto che le caratteristiche con cui sono indicati gli individui ne costruiscono la percezione presso la cittadinanza e quindi l'identità sociale e al contempo riflettono categorie del diritto e *viceversa*. E scrive bene Didier Lett che sia i protagonisti « sia il locutore che le usa sfruttano l'una o l'altra di quelle appartenenze multiple [alla comunità cristiana, alla famiglia di provenienza o di adozione, al segmento sociale, n.d.r.] a seconda del contesto », rilevando al contempo che l'identità degli uomini vale di per sé, è legata a un'attività sociale e si presenta come *assoluta*, mentre quella delle donne è *relativa* in quanto associata alla parentela¹³. L'identità femminile dipenderebbe dai familiari di sesso maschile ed è figlia non solo della società ma anche, e forse soprattutto, del diritto¹⁴.

Nel registro milanese le donne sono indicate perlopiù con nome, cognome proprio¹⁵, patronimico, nome e cognome del marito, quando sposate o vedove, e residenza. In un caso si precisa la legittimità dell'unione con la definizione di *uxor legitima*, allorché Valenza Ghiringhelli, figlia del defunto *dominus* Pagano e moglie per l'appunto legittima di Marcollo Golasecca, viene imputata di adulterio¹⁶. Per molti aspetti si potrebbe affermare che sono verbalizzate allo stesso modo degli uomini, ma in realtà pesa sulla loro parità l'aggiunta assai significativa del legame coniugale, cioè dell'uomo 'di riferimento'.

¹¹ COSTA 2013.

¹² MERLO 2004, le citazioni alle pp. 39, 44; con riferimento a un processo dell'Inquisizione svolto nel 1495 contro alcune donne imputate di *mascaria*, Grado G. Merlo scrive che si tratta di « atti giudiziari che trasmettono realtà trasfigurate o, addirittura, create. In generale, l'azione degli inquisitori 'cambia' la realtà. E la cambia attraverso una complessa operazione che si nutre della cultura religiosa e giuridica degli inquisitori in quanto chierici e giudici. Tale cultura contiene i paradigmi interpretativi della realtà che viene trasfigurata o creata, appunto, attraverso il linguaggio e le immagini di quella stessa cultura. Ne deriva un circolo terribilmente vizioso, quando non devastante » (*ibidem*, pp. 11-12).

¹³ LETT 2014, p. 69.

¹⁴ Una sintesi sulle forme di designazione delle donne in varie aree tra Italia e Francia *ibidem*, pp. 71-73; sul diritto come costituente della condizione femminile frammentata SBRICCOLI 2004, pp. 81-83.

¹⁵ Occorre ricordare che la comparsa del cognome nell'identificazione delle donne è stata successiva rispetto agli uomini, mai prima del XII secolo. Tuttavia a questa altezza cronologica è già del tutto affermata (LETT 2014, pp. 70-71).

¹⁶ *Liber sententiarum*, I.2.

Raramente, comunque, le donne sono indicate senza cognome, cioè con il nome proprio e il soprannome, come Beltramina detta Fontana, moglie di Lafrancolo detto Ginestra di Como¹⁷, oppure soltanto con il nome proprio e l'indicazione di quello del coniuge, come la *domina* Caterina, moglie di Paganolo di Appiano¹⁸.

Quando non coniugate sono registrate con nome, cognome e patronimico. In una sola circostanza si indica il mestiere, ossia quando sono prostitute, mentre per gli uomini rare sono le menzioni del mestiere svolto che compare soltanto quando forse aggiunge maggiori dettagli alla 'scena del crimine'¹⁹. Per le donne questo mestiere costituisce parte integrante della loro identità e naturalmente della fama, cattiva, che influisce sulla valutazione in giudizio, sul valore della loro testimonianza e sulla pena²⁰. Unico altro elemento distintivo accostato al nome, rispetto a una descrizione per così dire standard, è quello di *vagabonda*, applicato anche ai colleghi maschi. Mi pare significativo che la miseria di tale condizione svolga una funzione livellatrice, anzi purificatrice di genere («Clara Theutonica, vagabonda, porte Horientalis, parrochie Sancti Steffani in Brolio»; «Antonium, filium condam Iohannis de Arestio, episcopatus Cumarum, vagabondum») ²¹. Bronisław Geremek nei suoi insuperati lavori scriveva che «la constatazione che l'accusato è un vagabondo è indizio di un tipo di vita criminale e incorreggibile ... lo stesso appellativo di vagabondo ha già, senza ombra di dubbio, un carattere peggiorativo»²², tanto che dalla Peste

¹⁷ *Ibidem*, VII.2, ff. 21v-22r, 1385 agosto 5.

¹⁸ *Ibidem*, XV.3.

¹⁹ *Ibidem*, XXXI.2 (Donato Bergamasco, *formagiarius*); V.1 (Mollina Besozzo, *becharius*). Benché tale elemento risultasse connotativo dell'identità maschile, non di quella femminile, regolata, come accennato, sulla parentela (LETT 2014, p. 189).

²⁰ Sulla mitigazione della pena in quanto meretrice a Milano, *Statuta Mediolani 1396*, I, p. 109. V. anche *Liber sententiarum*, XXVI.8; XXVI.10; per un confronto con una realtà francese, v. BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, par. *Les femmes coupables à Mons*: «... prostituées et présentées sans référent masculin. Le nombre de ces péripatéticiennes, leur identification par rapport à un métier *a priori* socialement médiocre, conjugué à leur absence de référent masculin, amène à s'arrêter sur leur identification. La mention de leur métier participe visiblement de la construction de leur identité en tant que justiciable». Sulla fama nei procedimenti giudiziari v. MIGLIORINO 1985; VALLERANI 2001; THÉRY 2003; VALLERANI 2004; VALLERANI 2007; TODESCHINI 2007, pp. 43-79; per i riferimenti alla realtà torinese, MAGNANI 2011, pp. 540-541.

²¹ *Liber sententiarum*, XVIII.10 (Clara); XXI.1 (Antonio). Sui vagabondi è ancora magistrale, GEREMEK 1985, pp. 53-88; per Milano v. ora GAZZINI 2017; sull'atteggiamento della giurisprudenza nei confronti dei vagabondi, sulla assimilazione di prostitute a vagabondi, e sulle categorie di miserabili *innocenti e rei* in età moderna, v. LUONGO 2013, in particolare pp. 163-170, 184-187.

²² GEREMEK 1985, p. 55.

Nera il vagabondaggio è considerato sospetto, o meglio un delitto a sé stante. I *vagabundi* sono individui che non dispongono di legami sociali, familiari e vicinali stabili, pertanto sono considerate persone pericolose²³.

Allo stesso modo, le meretrici che delincono sono donne prive di legami familiari legittimi, sono cioè tutte orfane di padre, non coniugate, talvolta amanti o concubine di qualcuno, spesso straniere, talune vagabonde, cioè in una condizione analoga e talvolta peggiore rispetto ai vagabondi, comunque di estrema debolezza e al contempo di grande visibilità sociale²⁴. Donna *de Prinaris*, un tempo concubina di Chierico *Cemeterus*, e Maddalena di Annono, orfana almeno di padre, aggrediscono, munite di coltello e sassi, ferendola, una terza prostituta, anch'ella orfana di padre, Beltramina di Venegono²⁵, definita in un atto precedente *amaxia* di Pietro di Birinzago²⁶. Sono evidentemente forestiere la vagabonda Clara Teutonica, che aggredisce la meretrice, anche lei vagabonda, Lucia di Schiavonia, prendendola per i capelli e picchiandola; forestiere sono le prostitute Giacomina di Pisa e Franceschina di Verona, colpita dalla mano inanellata della prima²⁷. Franceschina non sembra suscitare molta simpatia se viene aggredita a suon di pugni e graffi anche da un'altra collega straniera, Donolla detta Rafalda di Como²⁸; sono straniera anche Margherita Teutonica che se la prende con Giovanna di Candia, forestiera, vagabonda e naturalmente meretrice²⁹.

Si può ritenere che esse compaiano nel libro di sentenze, sulla scia di quanto sostiene la storiografia, poiché esulano dalle categorie di donne *honeste* e quindi possono, anzi, devono essere punite dalla giustizia pubblica anche in ragione del fatto che la loro onorabilità non è 'protetta', e il loro comportamento non è punito da un uomo di famiglia³⁰.

²³ *Ibidem*, pp. 64-65.

²⁴ Per un quadro generale sulle « figure di straniero » in età bassomedievale da una prospettiva storica e giuridica, bastino i rinvii a STORTI STORCHI 1990; STORTI STORCHI 1993; STORTI 2012; STORTI 2013; sulle norme e i provvedimenti contro i « forestieri di mala qualità », per la primissima età moderna a Brescia, v. PALETTI 2013.

²⁵ *Liber sententiarum*, X.6.

²⁶ *Ibidem*, X.2.

²⁷ *Ibidem*, XXVI.4.

²⁸ *Ibidem*, XXVI.8.

²⁹ *Ibidem*, XXVI.9.

³⁰ Il riferimento è sempre a SBRICCOLI 2004, p. 75.

La loro visibilità nella documentazione giuridica si sposa bene con la lotta alla prostituzione e al vagabondaggio che il governo milanese stava conducendo, tentando di controllare, disciplinare e reprimere questi fenomeni considerati pericolosi tanto per l'ordine sociale quanto per i costumi. Anche questo indirizzo repressivo le rendeva perseguibili a tutti i costi. Il meretricio, occorre ricordare, era un'attività lecita ma in quei decenni si intendeva regolarla: una intera rubrica del *corpus* statutario cittadino, risalente proprio alla fine del Trecento, è dedicata al suo controllo e alla razionalizzazione dei luoghi ove potesse essere praticata, laddove si prevedeva la riduzione di tutti i lupanari a un solo bordello, recintato ad accesso regolamentato, guardato da un custode³¹.

Eppure, questi miserabili – vagabondi e prostitute –, marginali condannati a essere esclusi dalla società, proprio a causa della loro pericolosità, proprio perché fossero riconosciuti e riconoscibili, onde essere evitati, anche quando donne, assumono nei registri delle sentenze una visibilità inconsueta, unica. Si accendono su di loro i riflettori, come a segnalarli alla popolazione affinché se ne guardi³². Le sentenze che li riguardano sono pertanto peculiari, talvolta *mitigate*, come avviene per le prostitute³³, talaltra cariche di più ampi significati e di un valore deterrente, anche nel linguaggio³⁴, forse superiore 'alla norma'.

Sono quindi proprio *meretrices* e vagabonde le uniche donne del libro del podestà che possono vantare una identità propria, non declinata in funzione di un uomo, perché di uomini a tutela non ne hanno, benché ne abbiano molti intorno³⁵.

³¹ *Statuta Mediolani 1396*, pp. 142 e sgg.: «Rubrica generalis de meretricibus et bordello», in cui oltre a quanto citato nel testo, si trovano norme punitive per chi allestisce un bordello in casa propria; il divieto per le prostitute dell'acconciatura a coazione – una particolare pettinatura molto in voga, costuita da una treccia con nastri e capelli posticci (come quello della «Bella principessa» attribuito a Leonardo da Vinci, datato 1495 e conservato in una collezione privata canadese, o della più nota «Dama con l'ermellino» del medesimo autore del 1488-1490, esposto al Museo nazionale di Cracovia); il divieto per le meretrici di sostare nel Broletto. Sullo statuto v. STORTI STORCHI 2007, specialmente pp. 85-114. Sulle iniziative normative di repressione dei costumi resta ancora magistrale COMBA 1986. Sulla prostituzione e sulla violenza nei confronti delle meretrici, sulla criminalità in cui sono coinvolte, v. MAZZI 2018a (sulla fama, i segni di riconoscimento e di «disuguaglianza» e sulle meretrici pubbliche, *ibidem*, pp. 66-82; per i postriboli pubblici *ibidem*, pp. 101-130); MAZZI 2018b e l'aggiornata bibliografia internazionale che correda il saggio.

³² Sulla marginalità, v. GEREMEK 1992, in particolare pp. 127-150, 215-246; si noti la scarsa attenzione alla marginalità delle donne.

³³ *Liber sententiarum*, XXVI.8; XXVI.10: «mitigata pena quia sunt meretrices».

³⁴ V. oltre il § 3. *Accende un diavolo in loro*.

³⁵ *Liber sententiarum*, XXVI.9: Malgarina Teutonica e Giovannina di Candia entrambe definite *meretrix, vagabonda*.

A Milano sono comunque gli Statuti municipali a dettare con precisione le modalità di registrazione dei nominativi delle persone coinvolte a vario titolo nei procedimenti:

« Quod in condemnationibus ponatur nomen et cognomen condemnati et patris et fideiussoris: in qualibet condemnatione que decetero fiet per iudicem debeat scribi nomen et cognomen condemnati et patris eius et fideiussoris et contrafaciens condemnatur in libris 25 terziolorum »,

con l'aggiunta di un capitolo intitolato

« Qualiter masculinum comprehendat femininum: in civitate et comitatu Mediolani masculinum comprehendat femininum in hiis que congruunt utriusque sexui salvo quod in successioneibus »³⁶,

che messi insieme conducono alla formulazione rigorosa dell'identità processuale rilevata nel registro, come sopra accennato.

Il confronto con le modalità di identificazione delle persone nei registri di giustizia contemporanei di altre realtà fa, tuttavia, emergere le peculiarità della prassi milanese. La documentazione disponibile per Vercelli, per esempio, costituisce un utile termine di paragone, essendo la città di Sant'Eusebio sotto la stessa dominazione³⁷. A Vercelli tra i testimoni sono molte le donne registrate con il nome proprio, senza il cognome della famiglia d'origine, e identificate dall'uomo 'più vicino' (Tizia moglie di, figlia di, sorella di, suocera di, cognata di, ma anche amante di, compagna di, pedissequa di), ma sono molte anche le *mulieres* 'grigie', cioè quelle registrate senza nome proprio e identificate solamente attraverso il grado di parentela con un uomo, donne all'ombra di uomini. La definizione più diffusa è *uxor* di un Tizio (vivo o defunto) di cui invece si riportano nome e cognome, come la poco invidiabile *uxor* di Bellangerio di Caresana, residente a Terruggia, che viene definita soltanto con il nome del suo assassino ... il marito³⁸. Anche a Vercelli, tuttavia, vi sono alcune donne definite di per sé, cioè con nome, cognome e professione – una

³⁶ La versione giunta a noi degli *Statuta Mediolani 1396* è posteriore al *Liber sententiarum* ma è noto si trova l'antenato negli Statuti precedenti di Monza, *ibidem*, pp. 8-10 (con riferimento ai forestieri che possono essere condannati invece con il solo cognome, *ibidem*, p. 54).

³⁷ Una trattazione più dettagliata con altri dati ed esempi in DEL BO 2020. L'occasione mi è grata per ringraziare Luca Campisi per avermi consentito l'accesso alle schedature della documentazione vercellese che sta compiendo nell'ambito della sua tesi di Dottorato dal titolo « Giustizia e criminalità nella Vercelli visconteo-sabauda (XIV-XV sec.) », la cui ricerca prosopografica apporrà nuove e utilissime conoscenze.

³⁸ Vercelli, Archivio Storico Civico (d'ora in poi ASCVc), *Atti giudiziari*, B-7082, c. 50v.

prostituta³⁹, una pedissequa⁴⁰ e una rivenditrice⁴¹ –, mentre altre sette sono prive del cognome ma accompagnate dal mestiere e non da un uomo; a queste si aggiungono un drappello di *mulieres* indicate con il loro nome e cognome, donne che paiono collocate socialmente a livelli bassi, perlopiù immigrate, forse prostitute provenienti per l'appunto da fuori città⁴².

Fuori dall'Italia, chi ha studiato le caratteristiche della registrazione delle identità nei documenti giudiziari, in Brabante e in Provenza, a metà del XV secolo, rileva una prassi più varia: nella maggior parte dei casi una donna è definita con nome e cognome, identità del marito e residenza, ed è spesso preceduta da *femme*⁴³, talvolta è celata completamente dall'identità di un uomo, di cui è o la moglie, o la vedova, o la sorella o la madre, esattamente come a Vercelli, mentre la sua descrizione può variare a seconda che sia vittima o incriminata⁴⁴.

Auspiciando che gli studi in questo campo aumentino, si può comunque osservare che, pur in presenza di modalità estremamente diverse di registrazione, la maggior precisione nell'indicazione dei dati personali risulta inversamente proporzionale alla collocazione sociale e al radicamento familiare. Anzi, qui, emerge quanto la rete di legami familiari scolorisca l'immagine delle donne: più sono circondate, accompagnate e legate a uomini, più divengono un attributo trasparente di quegli stessi uomini: le mogli di ..., le figlie di ... In altre parole, più una donna è priva di legami con un uomo, più è visibile.

2. *Superba, audace, temeraria*

Alcuni elementi del lessico impiegato nelle sentenze milanesi aiutano a cogliere aspetti della considerazione e dell'atteggiamento dell'autorità, nello specifico giudiziaria, nei confronti di uomini e donne, in particolare degli incriminati. Si può infatti notare l'uso di formule connotanti, in maniera negativa s'intende, il presunto reo, che esprimono giudizi e condanne di natura morale. Aggettivi e sostantivi che vengono impiegati nella definizione degli impulsi eventualmente sottesi alle azioni criminose o termini che ne illustrano l'indole: audacia, temerità, superbia, spirito diabolico sono i

³⁹ ASCVc, *Atti giudiziari*, B-252, cc. 57r-58r: Giacomina d'Asti.

⁴⁰ ASCVc, *Atti giudiziari*, B-7060, cc. 4r-6v: Caterina da Salussola.

⁴¹ ASCVc, *Atti giudiziari*, B-251, cc. 11r-11v: Giacomina Astella.

⁴² Per i riferimenti archivistici, v. DEL BO 2020.

⁴³ BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, col. 33.

⁴⁴ *Ibidem*, coll. 33-36.

lemmi che compaiono, e vedremo in quali circostanze, per connotare donne e uomini, talvolta con una applicazione di genere.

In primo luogo la superbia: è sempre accompagnata all'audacia ed entrambe si applicano indistintamente a uomini e a donne incriminati di *insultum (et agressura)*, cioè di offesa e aggressione indirizzata a una persona o ai suoi averi⁴⁵. L'impostazione 'base' del notaio nella descrizione di questa imputazione prevede, in 50 casi su 87, l'indicazione del nome dell'incriminato o dell'incriminata seguito semplicemente da « mallo modo et ordine fecit insultum et agresuram ». Nei rimanenti 37 (tre assoluzioni, e 34 condanne), il crimine viene narrato come mosso dall'indole arrogante e sprezzante del pericolo (« propter eius superbiam et audaciam, fecit insultum et agresuram contra et adversus personam ... ») degli imputati, maschi o femmine che siano (31 procedimenti riguardano uomini, 6 donne). Giacomina di Cornaredo, una donna sposata, prende un sasso per colpire *ex sua superbia et audacia* Giovannina di Cornate, un'altra donna coniugata, procurandole una ferita sulla nuca⁴⁶; Clara Teutonica *ex sua superbia et audacia* assale Lucia di Schiavonia, afferandola per i capelli e prendendola a pugni⁴⁷.

Mi pare allo stesso modo interessante notare le circostanze nelle quali invece le azioni criminose muliebri non sono accompagnate da audacia e superbia, ossia laddove sono presenti uomini o come coimputati oppure come fideiussori o ancora come portavoce delle imputate. Quindi nella descrizione del reato attribuito a Cattellola Marliani, moglie di Giacomolo di Lesmo, accusata insieme al figliastro Giovannino di aver picchiato Adamo di Lugano con pugni, sassi, prendendolo per i capelli e insultando la moglie di questi con la colorita espressione « Cogoza e ruffiana! »⁴⁸, non compare in endiadi la superbia; e ciò forse perché a mitigare la superbia dell'azione di una donna di per sé interviene sia la presenza del marito che deposita la sua confessione sia la coimputazione del figliastro che, al contrario, determina che la loro azione sia anzi portata avanti con consapevolezza (*scienter*)⁴⁹; allo stesso modo potrebbe essere che Giacomina di Villacostanza e Corinna di Salario, che si azzuffano con Protasio Castellino, non vengano indicate come sospinte da superbia

⁴⁵ V. a questo proposito Raffaella BIANCHI RIVA 2021 in questo volume che ringrazio moltissimo per avermi consentito la lettura del suo bel saggio in anteprima.

⁴⁶ *Liber sententiarum*, V.2, f. 16r.

⁴⁷ *Ibidem*, XVIII.10.

⁴⁸ Sugli insulti, analizzati per questo registro specifico, v. il contributo di BIANCHI RIVA 2021.

⁴⁹ *Liber sententiarum*, III.1.

e audacia poiché nel procedimento compare il marito di Corinna come fideiussore⁵⁰. Non sono mosse da audacia e superbia neppure le due meretrici che ne aggrediscono una terza ferendola con un coltello, poiché condividono l'accusa con quella di negligenza dell'anziano della parrocchia, Giovannolo *de Pissina*, che non ha denunciato l'avvenuto⁵¹.

Quando le donne agiscono da sole commettendo reato senza la collaborazione di un uomo, e se non interviene un uomo che garantisca per loro, assumendosi per certi versi la responsabilità, le loro azioni si intendono invece sempre dettate da superbia, audacia, talvolta addirittura da imprudenza e temerarietà – si vedrà oltre –, come se fossero rappresentate soggette e succubi di tali sentimenti negativi⁵². Il comportamento criminoso di una donna è sistematicamente dettato «dalle emozioni più forti della sua volontà»⁵³ ed è deviante rispetto alla natura muliebre, sintomatico di uno scollamento dal ruolo femminile.

Tra le locuzioni che accompagnano 31 sentenze compaiono la consapevolezza e la volontà di danneggiare (*scienter et dolosse*) che spingono l'incriminato all'*agressura* e *insultum*, in tre di queste alla volontà di offendere si aggiunge la malizia («*scienter et doloxe et maliciosse, animo et intentione offendendi ac offensam*») ⁵⁴. Essa è paradossalmente impiegata solo per qualificare l'atteggiamento di uomini, mentre in generale, ancora oggi, e nello specifico la si ritiene una 'dote', una caratteristica tipicamente femminile⁵⁵, ma è interessante notare che è abbinata in tutti i casi da *scienter*. E non può essere casuale se *scienter* si accompagna solo ad azioni criminose commesse da uomini, dall'uxoricidio al *rumor*, dall'*insultum* alla blasfemia, al furto e all'omicidio. Con una eccezione soltanto, cioè la *venefica* Ambrosina Damiani, per sua mano vedova di Filippo Garbagnati, che ha agito

«*scienter et dolose, tractate et apensate, spiritu diabolico instigata, Deum pre oculis non habendo sed potius inimichum humane nature, animo et intencione venenandi et per venenum mortifferum ad mortem ultimam tradendi*»

⁵⁰ *Ibidem*, VI.2.

⁵¹ *Ibidem*, X.6: le due donne sono Bertramina di Venegono e Donna *de Pinaris*.

⁵² Resta magistrale la disamina di MERLO 2004.

⁵³ ANGELOZZI - CASANOVA 2014, p. 11.

⁵⁴ *Liber sententiarum*, XXVI.12, XXIX.2 e XXXI.4.

⁵⁵ V., da ultimo, GRAZIOSI 2002, p. 25.

il marito per l'appunto⁵⁶. Non solo la tipologia di reato, uno stereotipo del crimine femminile, che presuppone comunque la menzogna e una buona dose di inventiva⁵⁷, ma la dinamica dell'omicidio giustificano abbondantemente l'utilizzo di tale avverbio. L'aspirante vedova coinvolge due complici, tutte donne, innanzitutto Fiorella di Molteno che, e mi pare significativo, la fonte riporta essere stata mandata per *volontà, ordine e mandato e su commissione* di Ambrosina in una determinata bottega da speciale per acquistare il veleno «mortifero et velenoso». Siccome, una volta somministrata al marito la pozione, Ambrosina non è soddisfatta, *volendosene* sbarazzare entro il mese, ingaggia un'altra donna, Pagana *de Bohariis*, per l'acquisto di un'altra sostanza mortifera, l'argento sublimato, che la donna somministra all'inconsapevole uomo (*inscio*) in uno sciroppo sempre con l'*intentione* di ucciderlo⁵⁸, con *dolo, perfidia e maleficii*. La donna è troppo astuta, organizzata, logisticamente preparata per essere definita con i termini consueti impiegati per il suo genere. Il reato per cui è incriminata rientra, nell'immaginario e per la storiografia, nei crimini femminili, eppure il lessico giudiziario lascia intendere che frode, malizia (*fraudoloxe et malitiose*), dolo (*dolose*) e consapevolezza (*scienter*) fanno valicare con tratti maschili ad Ambrosina le barriere di genere⁵⁹.

Se il binomio audacia e superbia è attribuito a tutte le donne, ma anche a uomini, e la malizia a questi ultimi, con l'eccezione di Ambrosina, uno squilibrio si rileva nell'utilizzo del termine *temeritas* che indica la sconsideratezza, l'avventatezza, la leggerezza, l'imprevidenza e anche l'istinto, cioè la componente irrazionale dell'animo umano. Nessun uomo in questo primo registro viene tacciato di temerarietà, tantomeno proterva, come accade invece per Isola di Garbagnate⁶⁰, figlia del fu Gasparolo e moglie di Martino *de la Stupa*, di porta Vercellina, della parrocchia di Santa Maria Segreta. Incriminata per aver pronunciato

« certa mala et enormia verba derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici et excelsi domini domini nostri prelibati; comitendo predicta contra honorem, famam et statum prelibati domini nostri eiusque formam decretorum, literarum et mandatorum magnifici et contra honorem regiminis curie nostre »⁶¹,

⁵⁶ *Liber sententiarum*, XIX.1.

⁵⁷ LETT 2014, pp. 210.-211.

⁵⁸ Sugli effetti di arsenico e argento sublimato, si veda MIROGLI MDCCLXIV, vol. III, p. 64.

⁵⁹ Sul profilo delle venefiche, BUYCK 2018.

⁶⁰ *Liber sententiarum*, XX.1.

⁶¹ *Ibidem*, XX.1, f. 64v.

Isola ha senz'altro superato i limiti, in genere, e quelli del suo genere in particolare. Il reato per cui la donna è condannata è un *insultum* assai grave che si potrebbe configurare in lesa maestà: l'unica *iniuria* del registro punita con una pena corporale, poiché si tratta di un'offesa al signore della città, Gian Galeazzo Visconti, di cui, diversamente da altri insulti, non si annotano, scientemente, le parole precise usate dalla donna. Anche sotto questo punto di vista Isola è una campionessa per l'appunto del *suo genere*, giacché è sottoposta a giudizio per un reato che non ha alcun sapore di « crimine femminile », anzi ne ha uno tipicamente maschile, un reato politico per di più ai danni della più alta personalità locale⁶². Il riferimento alla *temeritas proterva* costituisce un richiamo diretto a due decreti ducali sui reati politici emanati proprio in quei giorni, indicativo del rilievo attribuito ai termini, alle 'etichette' linguistiche, per così dire, impiegate nella normativa e richiamate nei dispositivi delle sentenze, e, con ogni probabilità, viceversa.

Per ragioni meno chiare, forse derivanti dall'appartenenza sociale della vittima, di temerità e audacia è tacciata anche Beltramina detta Fontana, per gli insulti pronunciati nei confronti di Antoniola, moglie di Giovannolo di Torre, a cui dà della meretrice, ruffiana e augura il vermecane, auspicando la stessa cosa, per *par condicio*, a quel *cogotia* del suo figliastro, Ardigolo. Condannata a un'ammenda pecuniaria, qualora non la saldasse, si prevede che sia messa alla berlina e fustigata *acuter*⁶³.

Evidentemente l'applicazione di questo termine per connotare un'azione costituisce una « risposta di genere dell'apparato giudiziario »⁶⁴, essendo esclusivamente riservato a donne, la cui razionalità è, come noto, denigrata sin dall'antichità⁶⁵.

⁶² SBRICCOLI 1974, anche per l'assenza di reati di lesa maestà compiuti da donne nella prima età moderna; sul diffondersi della categoria penalistica del delitto di lesa maestà a metà del Quattrocento, PROSPERI 2013, pp. 166-173; su tale reato a Milano, v. CENGARLE 2014; sulla rarità dei reati politici, a Torino, v. MAGNANI 2011, pp. 513-514. La tipologia di audacia, *proterva*, combaciava inoltre in una maniera che non si può ritenere casuale con la definizione contenuta in due decreti ducali. Il primo fu emanato pochi giorni prima del processo a Isola: puniva le offese all'onore del *dominus* e faceva riferimento alla *proterva audacia* e probabilmente fu applicato nel processo a Isola (*Antiqua Ducum*, pp. 86-87). Il secondo fu emanato il giorno successivo con riferimento all'*effrenata temeritas* e ancora alla *proterva audacia* (*ibidem*, pp. 88-89), come ricorda Raffaella BIANCHI RIVA 2021 nell'analisi acuta del reato contenuta nel suo contributo in questo volume, § 5.2.

⁶³ *Liber sententiarum*, VII.2.

⁶⁴ LETT 2014, p. 201.

⁶⁵ GRAZIOSI 2002, p. 25.

4. *Accende un diavolo in loro: la costruzione lessicale del nemico*

Le donne la cui azione non è sospinta da tali sentimenti sono ispirate direttamente dal demonio, il nemico per antonomasia, che evoca la « costruzione del nemico » operata dalla società e sancita dalla giurisprudenza⁶⁶. È questo il caso di Valenzia Ghiringhelli, accusata di adulterio dal marito Marcolo Golasecca, *diabolicoque spiritu instigata*⁶⁷, e la *venefica* Ambrosina⁶⁸, accusata e condannata alla decapitazione per aver avvelenato il coniuge, autrice di un perfetto « crimine femminile » (anche se non del delitto perfetto...), cioè di un reato commesso senza vera violenza, come vuole il cliché, di cui le donne sarebbero incapaci e supplirebbero con astuzie e inganni, di cui il veleno costituisce la sublimazione⁶⁹. Condannata nove anni dopo il delitto (14 ottobre 1385) che risaliva all'aprile 1376, Ambrosina beneficia della grazia accordata da Gian Galeazzo addirittura 10 anni più tardi, all'indomani dell'ottenimento del titolo ducale.

Su dodici *iniquixiti spiritu diabolico instigati*, due sono dunque donne: un'adultera e un'avvelenatrice⁷⁰. I diabolici uomini sono invece incriminati per furto (5), omicidio (4, tra cui un uxoricidio) e *insultum* e *agressura* (1). Tutti, uomini e donne, hanno dimenticato Dio, talvolta anche i santi, che non hanno più davanti agli occhi⁷¹. Il riferimento al demonio serve comunque alle autorità per corroborare, se non proprio per giustificare, la pena di morte, giacché si tratterebbe di un malicidio, per citare Bernardo di Chiaravalle, quindi di un atto giusto e giustificato. Gli uomini che vengono ispirati dal demonio sono persone la cui fama è già gravemente compromessa, cioè vagabondi e *publici et famosi latrones*: *Anes* che « Deum pre oculis non habendo set potius hu-

⁶⁶ COSTA 2013.

⁶⁷ *Liber sententiarum*, I.2.

⁶⁸ *Ibidem*, XIX.1: « ... superius inquisita malo modo et ordine, scienter et dolose, tractate et apensate, spiritu diabolico instigata, Deum pre oculis non habendo sed potius inimichum humane nature, animo et intencione venenandi et per venenum mortifferum ad mortem ultimam tradendi dictum Filipolum, maritum suum ».

⁶⁹ LETT 2014, pp. 210.-211. In BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, coll. 58-60, si legge che: « Le stéréotype de l'empoisonneuse, s'il a pu jouer dans la construction de cette affaire, marque peu le paysage criminel montois: on rencontre un seul autre cas d'empoisonnement féminin entre la fin du XIV^e et le milieu du XVI^e siècle: Jehanne, veuve de Rasse le Hongre, fut brûlée pour cas de sors et aucuns empoisonnements » ma soprattutto che « le contour de la criminalité des femmes dépend du regard que portent sur elles les autorités ».

⁷⁰ *Liber sententiarum*, I.1, I.2 (donna), II.1, III.3, XII.1, XIX.1 (donna), XXI.1, XXII.1, XXX.1, XXX.2, XXX.3, XXXI.4.

⁷¹ *Ibidem*, XXXI.4, XXX.3: « Deum nec sanctos pre oculis non habendo set potius humani generis inimichum »; « Deum pre oculis non habendo set potius inimichum humane nature ».

mani generis inimicus», che ruba una scarsella piena di soldi, un anello, una pellanda, un paio di scarpe (una rossa e una marrone)⁷²; come il collega Antonio di Arese, vagabondo dell'episcopato di Como, ladro *famosus* e uomo di mala condizione e fama⁷³. È nota la riprovazione del reato di furto considerato una tentazione demoniaca e crimine odioso, disprezzato, una delle «grandi paure del Medioevo», condannato dal diritto, dalla società e dalla consuetudine⁷⁴. Quando non vagabondi, i ladri *publici et famosi* infiammati dal demonio sono comunque forestieri⁷⁵; ispirati dal Diavolo sono anche gli assassini Giovannolo detto Baracchino di Rho⁷⁶, Giovannolo Brugnolo⁷⁷, Benegiolo di Dugnano⁷⁸, Guarisco di Bergamo⁷⁹ e Oddino di Nava⁸⁰.

Le donne che delinquono sole, senza un uomo che le affianchi nel delitto o nella gestione dell'accusa, sono immediatamente individuabili nel linguaggio del podestà poiché esso restituisce la loro incapacità di agire *motu proprio*. Esse vengono incriminate per azioni compiute a causa della loro natura femminile, della loro debolezza, mosse da superbia, arroganza, temerarietà e spirito diabolico. Un linguaggio che corrobora la negazione della volontà e delle capacità femminili e che, non riconoscendo alla donna la sua natura criminale, la nega ancor di più, come affermava Michelle Perrot⁸¹.

⁷² *Ibidem*, III.3.

⁷³ *Ibidem*, XXI.1: «dictus Antonius de Arestio superius inquisitus malo modo et ordine, tractate et apensate, spiritu diabolico instigatus, Deum nec santos pre oculis non habendo, set pocius humani generis inimicum, animo et intentione furandi et furtum comitendi»; *ibidem*, XXII.1, anche il ladro impenitente Beltramo di Erba «... furem famosum ac hominem male condicionis et fame, presentem ... spiritu diabolico instigatus, Deum nec santos pre oculis non habendo set potius humani generis inimicum, animo et intencione furandi et furtum infrascriptarum rerum comitendi, noctis tempore accessit».

⁷⁴ GEREMEK 1985, pp. 8-11.

⁷⁵ *Liber sententiarum*, XXX.1: Filippo Giovanni figlio del fu Enrico *de Otetach, de Alamania* Basa «scienter et doloxe, spiritu diabolico instigatus, Deum pre oculis non habendo set pocius inimicum humani generis»; *ibidem*, XXX.2: stessa definizione per Angelino figlio del fu Giovanni *de Aslaude, de comitatu Zellandi*.

⁷⁶ *Ibidem*, I.1.

⁷⁷ *Ibidem*, II.1.

⁷⁸ *Ibidem*, XII.1.

⁷⁹ *Ibidem*, XXX.3.

⁸⁰ *Ibidem*, XXXI.4. C'è chi poi con il demonio ci lavora, anzi lo incanta, cioè Gaspare Grassi di Valenza, «publicum nigromanticum et incantatorem demonium et hominem heretice pravitatis ac relapsim in heresim abiuratam», ma si tratta di una fattispecie del tutto diversa: *ibidem*, XVI.1.

⁸¹ LETT 2014, p. 211.

5. Tra cliché e novità

Le donne imputate di qualche crimine nel registro milanese del 1385 sono tutte sposate, tranne meretrici e vagabonde. Le vittime invece sono per la maggior parte nubili (18), tra cui due meretrici e una meretrice-vagabonda, e dieci sono coniugate. Si potrebbe quindi ritenere che le nubili fossero più esposte alla violenza? Oppure che fossero maggiormente tutelate o, meglio ancora, che l'autorità volesse mostrare, a mo' anche di deterrente alla delinquenza nei loro confronti, una particolare attenzione per questa categoria? Esse sono oggetto di aggressioni, insulti e percosse, che vengono sanzionate, mentre non vengono imputate di reati, almeno stando alle risultanze di questo registro. Le nubili sono tutte, tranne una, orfane di padre, quindi prive di qualsiasi riferimento maschile di tutela e forse per questa ragione percepite come più vulnerabili, più facile 'preda'; alcune di loro sono inoltre forestiere (Donizza di Lecco, Nastasia di Venezia, Domenichina di Padova, Giovanna di Candia, Donolla detta Rafalda di Como, Giacomina di Paullo), pertanto più esposte e forse quindi anche più bisognose di tutela da parte delle autorità.

Le sentenze e i procedimenti giudiziari riflettono non tanto, o meglio, non soltanto, la criminalità ma anche i comportamenti che l'autorità politica intende reprimere e punire. Da quanto emerge nelle sentenze si può ritenere che si puniscano di più le donne coniugate che delinquono perché non rispondono ai canoni stereotipati della categoria alla quale appartengono? Si deve ritenere altresì che le nubili non delinquessero? O significa invece che la «cifra nera», ossia la mancata denuncia e punizione dei reati, riguardasse prevalentemente queste ultime?

Sono interrogativi ai quali non è oggi ancora possibile fornire una risposta mentre si può invece affermare che le incriminate del *Liber* milanese non rientrano nel cliché storiografico secondo il quale le donne *honestae* resterebbero impunte.

A proposito dei reati, studi classici, ma in realtà anche i più recenti e in parte innovativi sotto il profilo dei risultati, li tipizzano in maschili e femminili. Questi ultimi in sintesi si possono riassumere in violenze di donne tra loro – il più delle volte verbali –, più spesso a mani nude, più raramente con oggetti, e azioni criminali condotte solitamente in compagnia, preferibilmente di persone di sesso maschile⁸². Eppure, la *debilitas sexus*, lo stereotipo femminile per cui le donne siano più portate per l'aggressione verbale piuttosto che fisica e che quest'ultima si manifesti comunque con modalità peculiari – mordere, graffiare e strappare i capelli sono «manifestazioni di

⁸² LETT 2014, pp. 199-202.

aggressività tradizionalmente ritenute tipicamente femminili»⁸³, mentre pugni, bastoni, sassi e altri oggetti non legati alla sfera delle attività muliebri sarebbero invece maschili – per questo registro milanese non sono sostenibili⁸⁴. Un *trend* peraltro rilevato nei decenni successivi anche nella documentazione bolognese, che attesta l'aggressione fisica accompagnata da insulti come il primo dei reati delle donne⁸⁵.

A Milano, esse, inoltre, come accennato, non « commettono reati nella maggioranza dei casi in associazione con altri, prevalentemente ... con un ruolo gregario »⁸⁶ ma ne sono protagoniste, talvolta assolute: dall'avvelenatrice Ambrosina a Giacomina di Cornaredo che aggredisce Giovannina di Cornate, a Isola di Garbagnate con i suoi insulti al duca sino a Bertramina detta Fontana e Donna *de Prinaris* in lite con Maddalena di Annone, per citare soltanto qualche esempio⁸⁷.

Benché l'insulto tra donne costituisca di per sé una eccezione al cliché⁸⁸, nello stereotipo rientra tuttavia la subordinazione « al modello culturale egemone e maschile » nell'impiego di alcuni insulti verbali, fattore che contribuisce a veicolare tale « modello culturale », che le donne impiegano colpendo altre donne nella onorabilità sessuale con attributi quali *meretas*, o allusioni al prossenetismo come *rofiana*, e con cui consolidano il ruolo loro attribuito dalla società⁸⁹. Fa invece eccezione l'augurio del vermocane (*vermes canes*, probabilmente con riferimento a una malattia dei cavalli) che è un insulto trasversale⁹⁰: esso esce dalla bocca di Beltramina detta Fontana rivolto ad Antoniola e Ardigolo di Torre⁹¹. Nel registro compare anche un adulte-

⁸³ *Ibidem*, p. 80.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 82.

⁸⁵ ANGELOZZI - CASANOVA 2014, pp. 78-79; DEAN 2004; DEAN 2007.

⁸⁶ ANGELOZZI - CASANOVA 2014, p. 113.

⁸⁷ V. i riferimenti documentari nel corso del testo.

⁸⁸ Nel *Liber* si trovano ingiurie tra donne, una fattispecie poco attestata per la censura morale a cui sono soggette. « Le donne sembrano godere di un *favor* processuale rispetto agli uomini in ragione della loro presunta minore pericolosità perché più degli uomini condizionabili da circostanze esterne o perché ritenute meglio recuperabili rispetto ad essi »; si noti anche il riferimento a punizioni più severe per le donne emarginate rispetto a quelle integrate socialmente nel loro ruolo femminile (SBRICCOLI 2004, pp. 85-86), contraddetto dalla norma sulla mitigazione rispetto ai reati delle prostitute (v. sopra).

⁸⁹ *Liber sententiarum*, VII.2. Sul tema si veda il recente RAVEGGI 2018, in particolare pp. 132-134, 137; sotto il profilo della storia della lingua, ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012, specie pp. 13-15; si veda inoltre qui il contributo di BIANCHI RIVA 2021; per Torino, v. MAGNANI 2011, pp. 519 e 536.

⁹⁰ *Liber sententiarum*, XIII.1, XXVI.11.

⁹¹ *Liber sententiarum*, VII.2. Sull'uso degli insulti anche in chiave di genere si vedano DEAN 2004; LANSING 2013.

rio, crimine raramente esibito nelle aule dei tribunali, poiché solitamente ‘risolto’ in famiglia⁹².

Sulla base di questi dati, si possono svolgere alcune riflessioni conclusive: le donne *honeste* autrici di reati e le emarginate sono più controllate sotto il profilo disciplinare dalle autorità, cioè sono le più punite, per ragioni diametralmente opposte. Ciò consuonerebbe con quanto si legge negli statuti: da un lato, si trovano norme che disciplinano prostituzione e prostitute e, dall’altro, norme che tutelano le donne in regime matrimoniale, sotto il profilo della dote e dei loro diritti.

Le sentenze del podestà illuminano inoltre una consapevolezza muliebre, che si concretizza nei reati, condannati, ma anche nel riconoscimento da parte delle autorità dei diritti rivendicati seppure in modalità che potevano essere ritenute criminali: *domina* Caterina, moglie di Paganolo di Appiano, si presenta in una casa di sua proprietà (*eius domo*), ubicata nell’*hospicium* della Gazzada, per incassare la pensione che l’affittuario, Giacomo di Bornago, le deve, reclamando in maniera decisa il pagamento: « Voglio che mi paghi l’affitto di casa mia! »⁹³. Poiché l’affittuario si limita a consegnarle una zappa e una sega, e a chiuderle la porta in faccia, a chiave, la donna, dopo aver rivendicato la consegna di altri oggetti, di fronte al diniego, rimossa la serratura, entra nella dimora e si impossessa di lenzuola e coperte a mo’ di risarcimento. La rilevanza della vicenda risiede e nell’atteggiamento della donna, tutto tranne che remissivo e ‘femminile’, e nel verdetto di non colpevolezza che ottiene senza l’intervento di alcun uomo. L’atteggiamento di Caterina probabilmente affonda le radici nella sua posizione sociale ed economica, trattandosi di una *domina* con proprietà immobiliari, con la capacità di farsi valere in giudizio, affrontando l’accusa di furto, ma costituisce comunque il segnale che la voce delle donne si sentiva e talvolta non rimaneva inascoltata.

Come Caterina, esula dai cliché anche Isola di Garbagnate. La donna, alla quale si è già accennato, è presente al momento del pronunciamento della sentenza per un crimine che possiamo definire di lesa maestà. Ella ha compiuto il grave reato autonomamente, cioè per intenderci senza essere inserita in un contesto condiviso con altre persone, uomini in particolare, insultando pubblicamente il signore, Gian Galeazzo Visconti, con « certa mala et enormia verba, derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici excelsi domini, domini nostri prelibati ». La sentenza prevede che le sia tagliata la lingua e che sia fustigata *acriter* per la città « cosicché la sua pu-

⁹² *Ibidem*, I.2.

⁹³ *Ibidem*, XV.3: « Volo quod me solves de pensione domus mee ». V. anche il contributo di Alessandra BASSANI 2021.

nizione funga da esempio per gli altri»⁹⁴. Si tratta forse di un'ulteriore attestazione della capacità delle donne di frequentare spazi pubblici, facendo sentire, è proprio il caso di dire, la propria voce ...

Altri elementi contenuti nel *Liber* fanno emergere azioni con protagoniste femminili: su cinque querele complessive due sono sporte da donne, cioè Clara Regni, una nubile e orfana di padre della parrocchia di Santa Maria Segreta⁹⁵, e Catellola *de Mayrano*, figlia dello scomparso Antonio e coniugata, residente nella parrocchia di San Paolo in Compedo, che agisce insieme al figlio Giovannino⁹⁶. E una donna stipula una pace a conclusione di un procedimento per una rissa tra *Garitia de Canobio* e Albertolo Cavallero, cioè Biondina, orfana ed erede della madre *Garitia*, deceduta tra la data del procedimento (1385) e quella della conclusione della pace (febbraio 1391)⁹⁷.

All'interno di una storiografia che si occupa di genere anche nei procedimenti penali, si colloca l'analisi delle donne del (registro) del podestà di Milano, da cui emergono informazioni relative alle dinamiche sociali oltre che criminali delle donne nella Milano di fine Trecento. Qui tra le imputate si trovano rappresentati, forse in maniera sorprendente, vari segmenti sociali, come accennato, e diverse condizioni. Il quadro che emerge comprende sì alcuni cliché, ma anche qualche novità, nel senso soprattutto di quei profili che confermano la consapevolezza di alcune donne relativamente ai loro diritti e alle loro capacità. Risulta sicuramente molto significativo il già menzionato procedimento relativo a *domina* Caterina che contribuisce a costruire, insieme a una bibliografia ormai consistente, una immagine meno sottomessa delle donne, della loro capacità economica e di difesa delle loro prerogative.

⁹⁴ *Liber sententiarum*, XX.1: «quod eidem Isole incidatur lingua et ulterius acriter per civitatem Mediolani et per loca consueta fustigetur sic et taliter quod eius penna ceteris transeat in exemplum».

⁹⁵ *Ibidem*, II.3.

⁹⁶ *Ibidem*, XIV.5. Sulla capacità delle donne in sede processuale rinvio agli studi di MINNUCCI 1989; MINNUCCI 1990; MINNUCCI 1996; MINNUCCI 1998 e MINNUCCI 2011.

⁹⁷ *Liber sententiarum*, XVII. 2.

FONTI

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCVC)
– *Atti giudiziari*, B-251, B-252, B-7060, B-7082.

BIBLIOGRAFIA

- Ai margini della civitas* 2013 = *Ai margini della civitas: figure giuridiche dell'altro fra Medioevo e futuro*, a cura di A.A. CASSI, Soveria Mannelli 2013.
- ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012 = G. ALFONZETTI - M. SPAMPINATO BERETTA, *Gli insulti nella storia dell'italiano. Analisi dei testi del tardo medioevo*, in *Pragmatique historique et syntaxe. Historische Pragmatik und Syntax. Actes de la section d'histoire de la langue romane du XXXI^e Romanistentag allemand/Akten der gleichnamigen Sektion des XXXI. Deutschen Romanistentags*, Bonn, 27.9-1.10.2009, hrsg B. WEHR - F. NICOLOSI, Frankfurt am Main 2012, pp. 1-21.
- ANGELOZZI - CASANOVA 2014 = G. ANGELOZZI - C. CASANOVA, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014.
- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in *Regio Palatio*, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- BOURGUIGNON - DAUVEN 2012 = M.-A. BOURGUIGNON - B. DAUVEN, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XV^e siècle*, in « *Clio. Femmes, Genre, Histoire* », 35 (2012), pp. 215-238.
- BUYCK 2018 = M. BUYCK, *The "Enormous and Horrendous" crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in *Violence and justice* 2018, pp. 145-166.
- CENGARLE 2014 = F. CENGARLE, *Les maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una monarchia europea (1335-1447)*, Milano 2014 (Studi sulla comunicazione politica, 5).
- COMBA 1986 = R. COMBA, « *Apetitus libidinis coerceatur* ». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, in « *Studi Storici* », 27 (1986), pp. 529-576.
- CORTESE 1996 = E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, Roma 1996.
- COSTA 2020 = P. COSTA, *La costruzione del nemico interno: una «costante» storica?*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 269-287.
- CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = E. CROUZET PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.

- DEAN 2004 = T. DEAN, *Gender and insult in an Italian city: Bologna in the later Middle Ages*, in « Social History », 29 (2004), pp. 217-231.
- DEAN 2007 = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DEL BO 2020 = B. DEL BO, *Parole di donna. Prime riflessioni sull'inclusione sociale nei procedimenti giudiziari (XIII-XV secc.)*, in corso di pubblicazione.
- GAMBERINI 2000 = A. GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 383-391.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 30).
- GEREMEK 1985 = B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, Roma-Bari 1985 (ed. or. *Inutiles au monde. Truands et misérables dans l'Europe moderne*, 1350-1600, Paris 1980).
- GEREMEK 1992 = B. GEREMEK, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna*, Torino 1992.
- GRAZIOSI 1993 = M. GRAZIOSI, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in « Democrazia e diritto », 2 (1993), pp. 99-143.
- GRAZIOSI 2002 = M. GRAZIOSI, « *Fragilitas sexus* ». *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne, in Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. FILIPPINI - T. PLEBANI - A. SCATTIGNO, Roma 2002 (I libri di Viella, 33), pp. 19-38.
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale, in Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017 (I libri di Viella, 248), pp. 195-228.
- LANSING 2013 = C. LANSING, *Conflicts over Gender in Civic Courts*, in *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, ed. by M. R. KARRAS - J. BENNETT, Oxford 2013, pp. 118-132.
- LANSING 2018 = C. LANSING, *Accusations of rape in thirteenth-century Bologna*, in *Violence and Justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S.R. BLANSHEI, London 2018, pp. 167-186.
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014 (ed. or. *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII^e-XV^e siècle*, Paris 2013).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- LUONGO 2013 = D. LUONGO, *Vagabondi e « miserabiles personae »: strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 161-244
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MAZZI 2018a = M.S. MAZZI, *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna 2018.
- MAZZI 2018b = M.S. MAZZI, *La violenza sulle donne pubbliche*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 85-106.

- MERLO 2004 = G.G. MERLO, *Introduzione*, a «Lucea talvolta la luna». *I processi alle masche di Rifreddo e Gambasca del 1495*, edizione critica di R. COMBA - A. NICOLINI, Cuneo 2004, pp. 11-74.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale e nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MINNUCCI 1989 = G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano 1989 (Studi Senesi. Quaderni, 68).
- MINNUCCI 1990 = G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Le scuole franco-renana ed anglo-normanna nel tempo di Ugucione da Pisa*, in «Studi senesi», 102 (1990), pp. 107-148, 263-311.
- MINNUCCI 1996 = G. MINNUCCI, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, a cura di M.T. GUERRA MEDICI, Napoli 1996 (Scienze del diritto e dell'economia, 14), pp. 99-114.
- MINNUCCI 1998 = G. MINNUCCI, *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia gratiana», 29 (1998) pp. 641-660.
- MINNUCCI 2011 = G. MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna. qualche riflessione*, in «Anuario de Historia del derecho espanol», LXXXI (2011), pp. 997-1007.
- MIROGLI 1764 = F. MIROGLI, *Istruzioni teorico-pratiche criminali di Filippo Mirogli romano fiscale generale dedicate alla santità di nostro signore Clemente papa XIII*, in Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, MDCCLXIV.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 1-46; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28), pp. 299-344.
- PALETTI 2013 = F. PALETTI, *Pauperes e «forestieri di mala qualità» nella Terraferma veneta tra '500 e '600*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 141-160.
- PROSPERI 2013 = A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana, XIV-XVIII secolo*, Torino 2013.
- RAVEGGI 2018 = S. RAVEGGI, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 129-150.
- SBRICCOLI 1974 = M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2).
- SBRICCOLI 2004 = M. SBRICCOLI, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004 (I libri di Viella, 43), pp. 73-91.
- Statuta Mediolani 1396* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- STORTI 2012 = C. STORTI, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in *Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità statale e regimi dell'esclusione*, a cura di M. MECCARELLI - P. PALCHETTI - C. SOTIS, Macerata 2012, pp. 123-148.

- STORTI 2013 = C. STORTI, *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 61-77.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto italiano, 14).
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *The Legal Status of Foreigners in Italy (XIVth-XVIth Centuries). General Rules and their Enforcement in Civil and Commercial Cases*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, ed. by L. MAYALI - M.M. MART, Berkeley 1993 (Studies in comparative legal history, 23), pp. 97-135.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme prouvé judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII^e-XV^e siècle)*, in *La prouvé en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- TODESCHINI 2007 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « Quaderni storici », XXXVI (2001), pp. 665-693.
- VALLERANI 2004 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Roma 2004 (Collection de l'École Française de Rome, 399, pp. 439-494).
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Consilia. Un progetto di schedatura archivistica della consulenza giuridica in età comunale*, in « Le carte e la storia », VIII/1 (2006), pp. 24-29.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-113.
- Violence and justice* 2018 = *Violence and Justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S.R. BLANSHEI, London 2018.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Dall'analisi dei dispositivi delle sentenze emesse nel 1385 dal podestà di Milano si conferma evidente l'importanza del lessico impiegato dalle autorità nella "costruzione del nemico". Al tempo stesso risulta manifesto il rilievo della comunicazione giudiziaria nella coercizione della società nella fattispecie in relazione ai ruoli assegnati a ciascun genere. Tra le imputate si trovano rappresentati vari segmenti sociali e diverse condizioni, anche se descritte in maniera stereotipata. Il quadro che emerge, pur comprendendo alcuni cliché, riserva tuttavia anche qualche novità: la consapevolezza di alcune donne relativamente ai loro diritti e alle loro capacità tra cui l'esibire pubblicamente le proprie opinioni che le rendono vincenti, anche se, talvolta, non in sede giudiziaria. Ciò che emerge nel linguaggio della curia podestarile, accanto alle condannate che agiscono "ispirate dal demonio", è dunque la presenza di donne non sottomesse, dotate di capacità economica e di difesa delle loro prerogative.

Parole significative: Medioevo, Milano; Donne, Giustizia, Discriminazione, Diavolo.

An analysis of the sentences issued in 1385 by the Podestà of Milan confirms the importance of the lexicon used by the authorities in the "construction of the enemy". At the same time, it is clear the importance of judicial communication in the coercion of the society in this case in relation to the roles assigned to each gender. Among the defendants are represented various social segments and different conditions, even if described in a stereotypical manner. The picture that emerges, although it includes some clichés, however, also reserves some novelties: the awareness of some women regarding their rights and abilities, including the public display of their opinions that make them successful, although sometimes not in court. What emerges in the language of the podestaril curia, alongside the condemned women who act "inspired by the devil", is therefore the presence of women who are not submissive, endowed with economic capacity and the ability to defend their prerogatives.

Keywords: Middle Ages, Milan, Women, Justice, Discrimination, Devil.

I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)